SCHEMA CONTRATTO	
PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E	
GESTIONE DELLA RETE DI RILEVAMENTO IDRO-NIVO-	
AGRO-METEOROLOGICA DI ARPAV	
CIG *****	

Premessa	
 Art. 1 – Valore delle premesse e della documentazione di gara	
 Art. 2 – Norme regolatrici	
 Art. 3 – Oggetto	
Art. 4 – Durata del Contratto	
 Art. 5 – Importo contrattuale	
 Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	
 Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
 Art. 8 – Obblighi di riservatezza	
 Art. 9 – Trattamento dei dati personali	
 Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva	
 Art. 11 – Clausola di revisione periodica del prezzo e	
 adeguamento del canone	
 Art. 12 – Subappalto e sub-contratti	
Art. 13 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	
Art. 14 – Garanzia definitiva	
Art. 15 – Recesso	
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito	
Art. 17 – Risoluzione	
 Art. 18 – Clausola risolutiva espressa	
Art. 19 – Penali	
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	
 Art. 21 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile	

 tecnico	
 Art. 22 – Verifica di conformità	
Art. 23 – Fatturazione e pagamenti	
 Art. 24 – Elezioni di domicilio	
 Art. 25 – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza	
Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore	
 Art. 27 – Foro di competenza	
 Art. 28 - Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese	
 di pubblicazione	
 Art. 29 - Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di	
ARPAV	
 Art. 30 – Rinvio	

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica tra	
l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione	
Ambientale del Veneto, con sede in Padova, via Ospedale Civile n.	
24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di	
seguito nominata come ARPAV o Agenzia), nella persona del	
Direttore Generale Ing. ***, che dichiara di agire esclusivamente in	
nome e per conto di ARPAV	
е	
****, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di	
Commercio di *** al n.*** , C.F.*** e P.IVA ***, domiciliata ai fini del	
presente atto in ***, via **** n. **, in persona del legale	
rappresentante/procuratore *****, giusta poteri risultanti da visura	
camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "Appaltatore");	
OPPURE OPPURE	
****, sede legale in****, via ****, iscritta al Registro delle Imprese	
presso la Camera di Commercio di *** al n.****, C.F.*** e P.IVA *****	
domiciliata ai fini del presente atto in *****, via ***n.***, in persona del	
legale rappresentante/procuratore ****, nella sua qualità di impresa	
mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre	
alla stessa, la mandante ***** , sede legale in ****, via ****, iscritta al	
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di *** al n.***,	
C.F. *** e P.IVA ****, domiciliata ai fini del presente atto in ****, via ***	
, e la mandante **** , sede legale in*** via ****, iscritta al Registro	
delle Imprese presso la Camera di Commercio di *** al n. ***, C.F.***	
e P.IVA ***, domiciliata ai fini del presente atto in ***, via *** n.*** ,	

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal	
notaio in ****, dott. ***, repertorio n. **** (di seguito nominata, per	
brevità, anche "Appaltatore")	
PREMESSO CHE	
1. con Deliberazione del Direttore Generale n.81 del 16/03/2022,	
ARPAV ha indetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 del	
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici (di seguito	
anche Codice) e art. 2 del D.I. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020	
e s.m.i., una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di	
manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-	
meteorologica di ARPAV, per un importo complessivo a base di gara,	
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di Euro	
7.800.000,00, di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti	
a ribasso, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente	
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto	
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del Codice;	
2. con Deliberazione del Direttore Generale n. *** del *** l'appalto è	
stato definitivamente aggiudicato all'impresa/R.T.I. ****;	
3. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76,	
comma 5 lett a) del Codice;	
4. ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, sono stati effettuati in	
capo all'Appaltatore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai	
fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di	
idoneità professionale e capacità tecnico professionale;	
5. in data ***, sono state richieste tramite Banca Dati Nazionale	

Antimafia (B.D.N.A.), le informazioni di cui all'articolo 91 del Decreto	
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Essendo decorso il termine di	
cui all'art. 92, comma 2, D.lgs. n. 159/2011 senza che siano	
pervenute le richieste informazioni ovvero, essendo stata rilasciata	
informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. n. 76/2020	
convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i., si può procedere alla	
stipulazione del presente contratto;	
6. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle	
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come	
previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice;	
7. l'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva e i documenti	
necessari al perfezionamento della pratica contrattuale che, anche se	
non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte	
integrante e sostanziale.	
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
Art.1 – Valore delle premesse e della documentazione di gara	
1. Le premesse di cui sopra, l'Offerta dell'Appaltatore, il Capitolato	
speciale e tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto	
ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte	
integrante e sostanziale e sono fonti delle obbligazioni oggetto del	
presente contratto.	
Art. 2 - Norme regolatrici	
L'esecuzione delle prestazioni del presente contratto è regolata:	
a) dalle clausole del presente contratto e dai documenti ivi richiamati,	
in particolare dal Capitolato speciale, dall'Offerta tecnica ed	

economica dell'Appaltatore;	
b) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili	
ai contratti della Pubblica Amministrazione;	
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di	
contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni	
sopra richiamate.	
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della	
gara prodotti da ARPAV, prevarranno sugli atti e i documenti della	
gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte	
migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate da ARPAV.	
Art. 3 - Oggetto	
1. Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di	
manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-	
meteorologica di ARPAV.	
2. Con la stipula del contratto l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente	
nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del	
contratto secondo le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato	
speciale e nell'Offerta tecnica.	
Art. 4 - Durata del Contratto	
1. I servizi di cui al precedente art. 3 hanno una durata di 7 (sette)	
anni decorrenti dalla stipula del presente atto sino al **/**/2029.	
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere	
modificata per il tempo strettamente necessario, sino ad un massimo	
di mesi 6 (sei), per la conclusione delle procedure necessarie per	
l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106,	
1	•

comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto	
all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi	
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Il	
valore massimo della proroga tecnica è di € 650.000,00, oltre IVA.	
Art. 5 - Importo contrattuale	
1. I prezzi convenuti sono quelli proposti dall'Appaltatore nell'Offerta	
economica, così come specificati nel modulo Dettaglio di Offerta	
economica.	
2. Detti prezzi, fatta salva la clausola di revisione periodica di cui al	
successivo art. 11, sono fissi ed invariabili indipendentemente da	
qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi l'Appaltatore carico di	
ogni relativo rischio.	
3. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative	
al servizio di cui al precedente art. 3, viene determinato, per la durata	
contrattuale in € ****** (<i>in <u>l</u>ettere</i>), IVA esclusa, così suddiviso:	
€/_ (/), per ****;	
€/_ (
€/(
L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è	
pari a € 0,00 (zero/00) IVA e/o altre imposte e contributi di legge	
esclusi.	
4. Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta	
regola d'arte e nel pieno adempimento e delle prescrizioni	
contrattuali.	
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione	

del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle	
disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti	
autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel	
corrispettivo contrattuale.	
Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	
1. Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alle	
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato	
speciale e nell'offerta presentata dall'Appaltatore. In ogni caso	
l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle	
prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di	
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate	
successivamente alla stipula del contratto.	
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun	
onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi	
autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività	
lavorativa in atto.	
3. L'Appaltatore dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali	
senza soluzione di continuità.	
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di	
cui al precedente comma, ARPAV, fermo il diritto al risarcimento del	
danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
5. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti	
disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n.	
81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel	
Documento unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e	

nell'allegato 8.6 al Capitolato speciale.	
6. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale	
tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della	
relativa sicurezza.	
7. In merito a quanto sopra ARPAV si intende sollevata da qualsiasi	
responsabilità.	
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
1. L'Appaltatore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia	
di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,	
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti	
gli oneri relativi.	
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei	
propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni	
normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti	
collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla	
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le	
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di	
miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra	
indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro	
sostituzione.	
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai	
 commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui	
questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per	

tutto il periodo di validità del contratto.	
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di	
ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle	
assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro,	
che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro	
a favore dei propri dipendenti.	
6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del	
Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.	
Art. 8 - Obblighi di riservatezza	
1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le	
informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli	
in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di	
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	
necessari all'esecuzione del presente contratto.	
2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di	
riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei	
rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque	
anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o	
divengano di pubblico dominio.	
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei	
propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei	
dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di	
segretezza anzidetti.	
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la	

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo	
restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che	
dovessero derivare ad ARPAV.	
Art. 9 - Trattamento dei dati personali	
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima	
della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art.	
13 del Reg. 2016/679/UE (GDPR) circa il trattamento dei dati	
personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a	
conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15, 18 e 21	
della citata normativa.	
2. ARPAV tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e	
l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per	
l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini	
di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto	
l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati	
conferiti, tramite il sito internet <u>www.arpa.veneto.it.</u>	
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai	
principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di	
quanto definito rispettivamente dai seguenti Capi: I ("Principi"); III	
("Diritti dell'interessato"); IV ("Titolare del trattamento e responsabile	
del trattamento") e V ("Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi	
o organizzazioni Internazionali") del sopra richiamato GDPR con	
particolare attenzione per quanto riguarda le misure tecniche ed	
organizzative che debbono essere messe in atto per garantire e	
dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente alla	

ormativa innanzi citata, anche in riferimento alla pubblicazione sul
to web di ARPAV.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto
ono esatti e corrispondono al vero.
L'Appaltatore si obbliga a:
assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della
gislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati
ersonali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento UE 679/2016 –
nche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni
enerali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la
otezione dei dati personali;
eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le
nalità per cui i dati sono stati raccolti; attivare le necessarie
ocedure aziendali per identificare le "Persone autorizzate al
attamento" ed organizzarli nei loro compiti;
adottare preventive ed adeguate misure tecniche ed organizzative
te ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita, anche
ccidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di
attamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta,
el rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare,
all'art. 32.
rt. 10- Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di
anleva
L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in

proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o	
beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'ARPAV e/o di terzi.	
2. L'Appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne	
ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente	
promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti	
inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente	
connessi all'esecuzione del presente contratto.	
3. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di	
responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla	
copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti ad	
ARPAV, al personale dell'ARPAV ovvero a terzi o a cose di terzi, da	
dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto	
nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni,	
malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del	
servizio, compresi danni da inquinamento oltre che per violazione	
delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, con massimale per	
sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a	
decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi	
successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi per i	
quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto	
dall'Appaltatore.	
4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede,	
l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già	
attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella	
specifica.	

5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della	
polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale	
di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in	
grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui	
si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente	
incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e	
fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
Art. 11 - Clausola di revisione periodica del prezzo e	
adeguamento del canone	
1. I prezzi offerti , determinati a proprio rischio dall'Appaltatore, sono	
fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o	
eventualità, per i primi 12 mesi dell'appalto e si intendono	
comprensivi di diritti di chiamata, oneri di trasferta, viaggi e di ogni	
altro onere previsto nel Capitolato speciale.	
2. I prezzi contrattuali potranno essere aggiornati annualmente con	
riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti	
Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle	
tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali	
dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed	
impiegati (cd. indice FOI).	
3. L'aggiornamento revisionale, che dovrà essere richiesto – a pena	
di decadenza – entro 90 giorni dall'inizio di ogni nuovo anno	
contrattuale, potrà essere concesso a partire dal secondo anno, ai	
sensi dell'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, così come	
richiamato dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice. In particolare	

detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza	
percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo	
mese dell'anno successivo.	
Art. 12 – Subappalto e sub-contratti	
1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di	
offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna	
attività oggetto delle prestazioni.	
<mark>ovvero</mark>	
2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di	
offerta, affida in subappalto, in misura del **** % dell'importo	
contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: ******	
3. I pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore salvo che nelle	
ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice.	
4. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare	
all'ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono	
state affidate le suddette attività.	
5. L'Appaltatore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, in	
copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio	
dell'esecuzione delle relative prestazioni.	
6. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del	
subappalto, sia in termini prestazionali che economici.	
7. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette la	
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al	
medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.	
8. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto,	

stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve	
comunicare all'ARPAV, prima dell'inizio della prestazione e per	
ciascuno dei sub -contratti, i seguenti dati:	
- il nome del sub-contraente;	
- l'importo del sub-contratto;	
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati.	
9. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad ARPAV le eventuali	
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e	
agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile,	
nei confronti di ARPAV, della perfetta esecuzione del contratto anche	
per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il	
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei	
modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.	
11. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV da	
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al	
subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
12. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, II	
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve	
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel	
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento	
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il	
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti	
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto	
coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero	
The second secon	

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano	
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario	
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle	
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza	
alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il	
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore	
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della	
presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il	
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli	
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.	
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto	
di ulteriore subappalto.	
14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di	
cui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il	
diritto al risarcimento del danno.	
15. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori	
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la	
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.	
16. Per tutto quanto non previsto in questa sede, si applicano le	
disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.	
Art. 13 - Obblighi dell'Appaltatore in tema di tracciabilità dei	
flussi finanziari	
1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.	
2. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico	

bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la	
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di	
risoluzione del contratto.	
4. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo	
periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta,	
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi	
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il	
mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o	
postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena	
tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di	
risoluzione del contratto.	
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno	
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a	
darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio	
Territoriale del Governo della Provincia di Padova.	
7. In caso di intervenuta variazione in ordine agli estremi identificativi	
dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli	
stessi, comunicati ad ARPAV, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare	
l'Agenzia tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.	
In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro	
sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in	
ordine ai pagamenti già effettuati.	
Art. 14 - Garanzia definitiva	

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi	
contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito	
idonea garanzia dell'importo di € **** (<i>in lettere</i>), resa da ******** ai	
sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di ARPAV.	
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (84	
mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla definizione di ogni	
eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza	
dell'esecuzione del contratto.	
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni	
lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di	
esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o	
totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte	
dell'Appaltatore.	
4. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di	
dichiarare risolto di diritto il contratto.	
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 11,4 %	
dell'importo originario alla conclusione di ogni anno dalla decorrenza	
del servizio. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, pari al	
20,2% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di	
emissione del certificato di verifica di conformità. Lo svincolo è	
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola	
condizione della preventiva consegna a all'istituto garante, da parte	
dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di	
analogo documento (quietanza di pagamento della fattura/e,	

certificato di regolare esecuzione, ecc), in originale o in copia	
autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.	
6 ARPAV ha diritto di valersi della garanzia definitiva per	
l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.	
Art. 15 - Recesso	
ARPAV si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e	
termini di cui all'art. 109 del Codice.	
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito	
1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto	
disciplinate all'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto	
divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità	
della cessione stessa.	
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le	
modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.	
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto	
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate	
all'ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.	
4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a	
comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di	
cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di	
pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti	
dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante	
bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore	
medesimo, riportando il CIG.	
5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui	
	İ

al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al	
risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di	
diritto.	
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui	
all'art. 106 del Codice.	
Art. 17 - Risoluzione	
1. ARPAV, fatto salvo quanto previsto all'art. 107 "Sospensione",	
commi 1, 2 e 4 del Codice, può risolvere di diritto il contratto, nei	
seguenti casi:	
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe	
richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del	
D.lgs. n. 50/2016;	
b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del D.lgs.	
n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c)	
del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;	
c) sono state superate le soglie fissate da ARPAV nel caso di	
modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del	
D.lgs. n. 50/2016;	
d) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione	
dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del	
D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla	
procedura d'appalto.	
2. ARPAV deve risolvere il contratto qualora:	
a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza	
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa	

_

ore su oltre il 20% delle stazioni;	
non completa o esaustiva rendicontazione trimestrale di cui	
all'art. 10 del Capitolato Speciale.	
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione	
delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle	
previsioni del contratto, ARPAV assegna un termine, che, salvo i casi	
di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro in quali	
l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine	
assegnato, e redatto il processo verbale in contradditorio con	
l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV risolve il	
contratto fermo restando il pagamento delle penali.	
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior	
risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.	
Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si	
rinvia a quanto disposto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.	
Art. 18 - Clausola risolutiva espressa	
ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per	
l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.,	
nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da	
comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:	
a) difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto	
indicato dal contratto e dal Capitolato speciale;	
b) applicazioni di penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 13	
del Capitolato speciale;	
c) mancato superamento del periodo di prova di cui all'art. 19 del	

Capitolato speciale;	
d) mancato funzionamento protratto per più di 96 ore consecutive	
della Centrale di Controllo;	
e) mancato funzionamento contemporaneo, protratto per più di 72 ore	
consecutive, di oltre il 20% delle stazioni;	
f) mancato arrivo alla Centrale di Controllo di oltre il 20% dei dati delle	
stazioni, in condizione di allerta meteo dichiarata, per più di 36 ore	
consecutive;	
g) mancata resa mensile, nello stesso mese, di più del 25% degli	
strumenti;	
Fermo quanto disposto dagli artt. 6 "Condizioni e modalità di	
esecuzione del servizio", 8 "Obblighi di riservatezza", 10	
"Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva", 12	
"Subappalto e sub-contratti", 13 "Obblighi dell'Appaltatore in tema di	
tracciabilità dei flussi finanziari", 14 "Garanzia definitiva", 16 "Divieto	
di cessione del contratto - Cessione del credito".	
Art. 19 - Penali	
1. L'Appaltatore riconosce che in caso di inadempimento saranno	
applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 13 del	
Capitolato speciale.	
2. L'Appaltatore riconosce ad ARPAV la compensazione del credito	
derivante dall'applicazione di penali con quanto dovuto	
all'Appaltatore, ovvero, in difetto, di avvalersi della garanzia definitiva.	
3. L'ammontare della penale non potrà superare il 10% (dieci per	
cento) dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla	

risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 18 del presente contratto.	
Art. 20 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	
1. Il presente contratto nel periodo di esecuzione, ai sensi dell'art.	
106, comma 1, lett. a) del Codice, è soggetto alle seguenti modifiche:	
- A) Arpav si riserva il diritto di aumentare opzionalmente in	
corso di esecuzione i servizi oggetto di affidamento sino ad un	
massimo di € 1.560.000,00 oltre IVA, ai prezzi indicati dal	
concorrente nel Modulo dettaglio di offerta economica (All. 11 del	
Disciplinare);	
- B) si riserva il diritto di affidare servizi di manutenzione	
evolutiva dei software, come descritti all'art. 5.1 del Capitolato	
Speciale, che risultassero necessari, per un totale presunto di 50	
giorni/anno, sino un massimo di € 105.000,00 , nei 7 anni, oltre IVA, al	
prezzo indicato dal concorrente in sede di offerta di <mark>€/giorno</mark>	
giorno (IVA esc.);	
- C) Arpav si riserva il diritto di affidare servizi di spostamento	
stazioni, come descritti all'art. 5.2 del Capitolato Speciale, che	
risultassero necessari, per un totale presunto di 20 giorni/anno, sino	
un massimo di € 49.000,00 , nei 7 anni, oltre IVA, al prezzo indicato	
dal concorrente in sede di offerta di <mark>€/giorno (IVA esc.)</mark>	
- D) Arpav si riserva il diritto di affidare servizi di spalatura neve,	
come descritti all'art. 5.3 del Capitolato Speciale, che risultassero	
necessari, per un totale presunto di 30 giorni/anno, sino un massimo	
di € 52.500,00, nei 7 anni, oltre IVA, al prezzo indicato dal	
concorrente in sede di offerta <mark>di €/giorno (IVA esc.)</mark>	

- C) revisione periodica del prezzo di cui all' art. 11.	
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.	
3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni	
di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV,	
purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del	
contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.	
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta	
dall'Appaltatore se non sia stata approvata da ARPAV.	
Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e	
Responsabile tecnico	
1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto	
(DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla	
verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il	
dott./dott.ssa ****. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma,	
effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le	
comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il	
Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito	
di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni,	
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia	
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle	
pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, di controllare, in	
accordo con i competenti uffici, che tutti gli atti amministrativi e	
contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere a	
verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di	
ogni fattura.	

2. Responsabile tecnico individuato dall'Appaltatore che interagirà	
con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo,	
in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è il Sig/ra Dott/	
Dott.ssa *****.	
Art. 22 – Verifica di conformità	
1. Ai sensi dell'art. 102 "Collaudo e verifica di conformità" del Codice il	
contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che	
l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche,	
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto	
delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.	
2. Nel caso in cui, nelle verifiche periodiche effettuate	
trimestralmente, il Direttore dell' esecuzione del contratto ravvisi	
difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio,	
l'Appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i	
correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i	
provvedimenti adottati. Tali modifiche e correttivi dovranno avvenire	
entro e non oltre gg. 15 dal ricevimento della comunicazione di	
contestazione recapitata tramite posta elettronica certificata.	
3. La verifica finale sulla regolarità del servizio reso durante il periodo	
di vigenza contrattuale, viene effettuata non oltre sei mesi dalla	
conclusione del contratto, a conclusione della quale verrà rilasciato il	
Certificato di verifica di conformità.	
Art. 23 - Fatturazione e pagamenti	
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5	
del presente contratto, l'Appaltatore potrà emettere fattura secondo le	

modalità di seguito indicate.	
2. Le fatture relative al servizio di manutenzione e gestione della rete	
di rilevamento dovranno essere emesse al termine di ogni trimestre e	
dovranno riportare i canoni di manutenzione suddivisi per	
consistenza, indicando il codice della voce, la denominazione, il	
prezzo unitario e il numero di apparecchiature/strumenti o stazioni o	
servizi erogati come indicato nel Modulo dettaglio di offerta	
economica.	
3. Il pagamento dei servizi opzionali di cui agli artt 5.1, 5.2 e 5.3 del	
Capitolato Speciale avverrà trimestralmente con apposita	
fatturazione, distinta dai canoni di manutenzione.	
4. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla	
data di ricevimento, previa verifica di conformità in corso di	
esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.	
5. Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del	
Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso	
la U.O. Risorse Finanziarie Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento	
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n.	
136/2010 e s.m.i.), dovranno:	
- essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione	
dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova -	
Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;	
- specificare il CIG n. 9135372B73 e le coordinate bancarie/postali	
del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del	
presente appalto.	

6. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art.	
17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA	
scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV,	
in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile	
versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.	
7. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i	
termini di pagamento.	
8. Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico	
bancario.	
9. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà	
tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate	
bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni	
vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare	
eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai	
pagamenti effettuati.	
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi	
compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti,	
l'Appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento	
delle attività previste.	
11. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano	
fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire,	
anche per il subappaltatore, il Documento Unico di Regolarità	
Contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento	
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per	
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.	

40 November 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
12. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno	
corrisposte in caso di mancata produzione del Documento di cui	
sopra.	
Art. 24 - Elezioni di domicilio	
1. Agli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio	
presso la sede di ******.	
2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC (posta	
elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi: ARPAV:	
protocollo@pec.arpav.it, Appaltatore: ******	
al quale saranno notificati tutti gli atti e le comunicazioni relativi al	
contratto.	
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del	
domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In	
mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello	
stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo	
recapito delle comunicazioni.	
Art. 25 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza	
1. Viene allegato al presente contratto quale parte integrante e	
sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione dei rischi da	
interferenza (DUVRI) predisposto da ARPAV, cui viene dato	
l'assenso con sottoscrizione da parte dell'Appaltatore. I costi derivanti	
da rischio di interferenza sono nulli.	
Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore	
1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di	
dispositivi o all'adozione di soluzione tecniche o di altra natura che	

violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV un'azione	
giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di	
autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in	
oggetto della presente fornitura, l'Appaltatore si obbliga a manlevare	
e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a	
carico di ARPAV medesima.	
3. ARPAV si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle	
iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa	
congiunta, l'Appaltatore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare	
un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto	
dall'Appaltatore.	
4.Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi	
precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo	
restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa	
azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto	
del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o	
ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i	
servizi erogati.	
Art. 27 - Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese	
di pubblicazione	
1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32,	
comma 1, del Codice.	
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del	
1	

contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni	
altro onere tributario.	
3. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro	
facciate del presente atto.	
4. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, deve	
provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a	
corrispondere all'ARPAV le spese relative alla pubblicazione del	
bando di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato che saranno	
comunicate dall'Agenzia.	
Art. 28 - Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di	
ARPAV	
a) L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del	
DPR n. 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori	
a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli	
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei	
dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di	
comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla	
stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021. A tal fine	
l'Appaltatore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e	
piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di	
trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone	
l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti	
generali" di ARPAV.	
b) L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di	
comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri	

collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta	
comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013,	
costituisce causa di risoluzione del contratto di aggiudicazione	
dell'appalto.	
c) Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara,	
ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.	
165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex	
dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o	
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti	
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Appaltatore	
dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la	
predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di	
affidamento.	
d) L'Appaltatore si impegna a rendere noti, su richiesta	
dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il presente	
contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.	
Art. 29 - Foro di competenza	
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è competente	
il Foro di Padova.	
Art. 30 - Rinvio	
1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa	
riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e	
servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni	
e contratti.	

Lette approvete a cottogoritte	
Letto, approvato e sottoscritto	
PER ARPAV PER L'APPALTATORE	
IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
Firmato digitalmente Firmato digitalmente	